

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 110



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

64° anno
29 marzo 2021

Sommario

IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI
DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia dell'Unione europea

2021/C 110/01	Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell'Unione europea nella <i>Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</i>	1
---------------	---	---

Tribunale

2021/C 110/02	Costituzione delle sezioni e assegnazione dei giudici alle sezioni	2
---------------	--	---

V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

2021/C 110/03	Causa C-637/18: Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 3 febbraio 2021 — Commissione europea / Ungheria [Inadempimento di uno Stato — Ambiente — Direttiva 2008/50/CE — Qualità dell'aria ambiente — Articolo 13, paragrafo 1, e allegato XI — Superamento sistematico e continuato dei valori limite fissati per le microparticelle (PM ₁₀) in determinate zone dell'Ungheria — Articolo 23, paragrafo 1 — Allegato XV — Periodo di superamento «il più breve possibile» — Misure appropriate] .	6
2021/C 110/04	Cause riunite C-155/19 e C-156/19: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 3 febbraio 2021 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Consiglio di Stato — Italia) — Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), Consorzio Ge.Se.Av. S. c. arl / De Vellis Servizi Globali Srl (Rinvio pregiudiziale — Appalti pubblici — Procedura di affidamento degli appalti pubblici — Direttiva 2014/24/UE — Articolo 2, paragrafo 1, punto 4 — Amministrazione aggiudicatrice — Organismi di diritto pubblico — Nozione — Federazione sportiva nazionale — Soddisfacimento di esigenze di interesse generale — Vigilanza sulla gestione della federazione da parte di un organismo di diritto pubblico)	7

IT

2021/C 110/05	Causa C-324/19: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 4 febbraio 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg — Germania) — eurocylinder systems AG / Hauptzollamt Hamburg [Rinvio pregiudiziale – Politica commerciale comune – Dazi antidumping – Regolamento (CE) n. 384/96 – Articolo 3, paragrafo 9 – Minaccia di un pregiudizio notevole – Fattori – Articolo 9, paragrafo 4 – Regolamento (CE) n. 926/2009 – Importazioni di determinati tubi senza saldatura, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese – Invalidità]	8
2021/C 110/06	Causa C-481/19: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 2 febbraio 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte costituzionale — Italia) — DB / Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) [Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Direttiva 2003/6/CE – Articolo 14, paragrafo 3 – Regolamento (UE) n. 596/2014 – Articolo 30, paragrafo 1, lettera b) – Abuso di mercato – Sanzioni amministrative aventi carattere penale – Omessa collaborazione con le autorità competenti – Articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Diritto di mantenere il silenzio e di non contribuire alla propria incolpazione]	8
2021/C 110/07	Causa C-555/19: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 3 febbraio 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Stuttgart — Germania) — Fussl Modestraße Mayr GmbH / SevenOne Media GmbH, ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH, ProSiebenSat.1 Media SE (Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2010/13/UE – Fornitura di servizi di media audiovisivi – Articolo 4, paragrafo 1 – Libera prestazione di servizi – Parità di trattamento – Articolo 56 TFUE – Articoli 11 e 20 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Comunicazione commerciale audiovisiva – Normativa nazionale che vieta alle emittenti televisive di inserire nei loro programmi trasmessi in tutto il territorio nazionale pubblicità televisive la cui diffusione sia limitata a un livello regionale)	9
2021/C 110/08	Causa C-640/19: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 4 febbraio 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio — Italia) — Azienda Agricola Ambrosi Nicola Giuseppe e a. / Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), Ministero delle Politiche Agricole e Forestali [Rinvio pregiudiziale – Agricoltura – Organizzazione comune dei mercati – Regolamento (CE) n. 1234/2007 – Quote latte – Prelievi sulle eccedenze – Latte rivolto alla produzione di formaggi che beneficiano di una denominazione d'origine protetta (DOP) e sono destinati all'esportazione verso paesi terzi – Esclusione – Articolo 32, lettera a), articolo 39, paragrafi 1 e 2, lettera a), articolo 40, paragrafo 2, e articolo 41, lettera b), TFUE – Principi di proporzionalità e di non discriminazione – Validità]	10
2021/C 110/09	Causa C-760/19: Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 4 febbraio 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal First-tier Tribunal (Tax Chamber) — Regno Unito) — JCM Europe (UK) Ltd / Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs [Rinvio pregiudiziale – Unione doganale – Tariffa doganale comune – Nomenclatura combinata – Classificazione doganale – Voci 8472 e 9031 – Validatore di banconote e casse per contanti – Dispositivo destinato a essere integrato in un apparecchio ospite e collegato a un sistema di controllo centrale esterno – Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1760 – Validità]	11
2021/C 110/10	Causa C-903/19: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 4 febbraio 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État — Francia) — DQ / Ministre de la Transition écologique et solidaire, Ministre de l'Action et des Comptes publics (Rinvio pregiudiziale – Funzione pubblica – Trasferimento dei diritti alla pensione di anzianità – Statuto dei funzionari dell'Unione europea – Articolo 11 dell'allegato VIII – Funzionari e agenti temporanei che rientrano in servizio nella loro amministrazione nazionale di origine dopo un periodo di aspettativa e l'esercizio di funzioni in un'istituzione dell'Unione)	11
2021/C 110/11	Causa C-922/19: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 3 febbraio 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — Stichting Waternet / MG (Rinvio pregiudiziale – Direttiva 97/7/CE – Articolo 9 – Direttiva 2011/83/UE – Articolo 27 – Direttiva 2005/29/CE – Articolo 5, paragrafo 5 – Allegato I, punto 29 – Pratiche commerciali sleali – Nozione di «fornitura non richiesta» – Distribuzione di acqua potabile)	12

2021/C 110/12	Causa C-92/20: Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 3 febbraio 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Düsseldorf — Germania) — Rottendorf Pharma GmbH / Hauptzollamt Bielefeld [Rinvio pregiudiziale — Unione doganale — Codice doganale comunitario — Regolamento (CEE) n. 2913/92 — Articolo 239, paragrafo 1, secondo trattino — Rimborsio dei dazi doganali legittimamente riscossi — Situazione particolare — Rilascio di un'autorizzazione di immissione in libera pratica — Annullamento dell'autorizzazione e rilascio di un'autorizzazione di perfezionamento attivo con effetto retroattivo — Riesportazione delle merci al di fuori del territorio dell'Unione europea — Omessa presentazione delle merci in dogana]	13
2021/C 110/13	Causa C-649/20 P: Impugnazione proposta il 1° dicembre 2020 dal Regno di Spagna avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione ampliata) del 23 settembre 2020, cause riunite T-515/13 RENV e T-719/13 RENV, Regno di Spagna e a. / Commissione europea	13
2021/C 110/14	Causa C-658/20 P: Impugnazione proposta il 3 dicembre 2020 da Lico Leasing, S.A.U. e Pequeños y Medianos Astilleros Sociedad de Reconversión, S.A. avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione ampliata) del 23 settembre 2020, cause riunite T-515/13 RENV e T-719/13 RENV, Regno di Spagna e a. / Commissione	14
2021/C 110/15	Causa C-662/20P: Impugnazione proposta il 3 dicembre 2020 da Bankia S.A., Asociación Española de Banca, Unicaja Banco, SA, Liberbank, S.A., Banco de Sabadell, S.A., Banco Gallego S.A., Catalunya Banc, S.A., , Banco de Santanader, S.A., Santander Investment, S.A., Naviera Séneca, A.I.E., Caixabank, S.A., Industria de Diseño Textil, S.A., Naviera Nebulosa de Omega, A.I.E., Banco Mare Nostrum, S.A., Abanca Corporación Bancaria, S.A., Ibercaja Banco, S.A., Banco Grupo Cajatres, S.A.U., Naviera Bósforo, A.I.E., Joyería Tous, S.A., Corporación Alimentaria Guissona, S.A., Naviera Muriola, A.I.E., Poal Investments XXI, S.L., Poal Investments XXII, S.L., Naviera Cabo Vilaboa C-1658, A.I.E., Naviera Cabo Domaio, C-1659, A.I.E., Caamaño Sistemas Metálicos, S.L., Blumaq, S.A., Grupo Ibérica de Congelados, S.A., RNB, S.L., Inversiones Antaviana, S.L., Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, S.A.U., Banco de Albacete, S.A., Bodegas Muga, S.L., e Aluminios Cortizo, S.A.U. avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione ampliata) del 23 settembre 2020, cause riunite T-515/13 RENV e T-719/13 RENV, Regno di Spagna e altri/Commissione	16
2021/C 110/16	Causa C-691/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Judicial da Comarca do Porto Este — Penafiel — Juízo Trabalho (Portogallo) il 21 dicembre 2020 — B / O, P, OP, G, N . . .	17
2021/C 110/17	Causa C-695/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Regno Unito) il 22 dicembre 2020 — Fenix International Limited / Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs	17
2021/C 110/18	Causa C-696/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny (Polonia) il 21 dicembre 2020 — B. / Dyrektor Izby Skarbowej w W.	18
2021/C 110/19	Causa C-700/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice Business and Property Courts of England and Wales (Regno Unito) il 22 dicembre 2020 — London Steam-Ship Owners' Mutual Insurance Association Limited / Regno di Spagna	18
2021/C 110/20	Causa C-706/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Regno Unito) il 29 dicembre 2020 — Amoena Ltd / The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs	19
2021/C 110/21	Causa C-707/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) (Regno Unito) il 30 dicembre 2020 — Gallaher Limited / The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs	20
2021/C 110/22	Causa C-708/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal County Court at Birkenhead (Regno Unito) il 30 dicembre 2020 — BT / Seguros Catalana Occidente, EB	21
2021/C 110/23	Causa C-709/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Appeal Tribunal for Northern Ireland (Regno Unito) il 30 dicembre 2020 — CG / Department for Communities in Northern Ireland	22

2021/C 110/24	Causa C-716/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal de Justiça (Portogallo) il 31 dicembre 2020 — RTL Television GmbH/Grupo Pestana S.G.P.S., S.A., SALVOR — Sociedade de Investimento Hoteleiro, S.A.	23
2021/C 110/25	Causa C-6/21 P: Impugnazione proposta il 7 gennaio 2021 dalla Repubblica federale di Germania avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 28 ottobre 2020, causa T-594/18, Pharma Mar/Commissione	23
2021/C 110/26	Causa C-33/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione (Italia) il 18 gennaio 2021 — Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) / Ryanair DAC	24
2021/C 110/27	Causa C-43/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší správní soud (Repubblica ceca) il 27 gennaio 2021 — FCC Česká republika s.r.o.	25
Tribunale		
2021/C 110/28	Causa T-585/18: Sentenza del Tribunale del 10 febbraio 2021 — Şanlı/Consiglio («Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti di talune persone ed entità nell'ambito della lotta contro il terrorismo – Congelamento dei capitali – Elenco delle persone, dei gruppi e delle entità cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche – Mantenimento del nome del ricorrente nell'elenco – Ricorso di annullamento e per risarcimento danni – Violazione dei requisiti di forma – Articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura – Irricevibilità»)	26
2021/C 110/29	Causa T-130/19: Sentenza del Tribunale del 10 febbraio 2021 — Spadafora / Commissione («Funzione pubblica – Funzionari – Avviso di posto vacante – Posto di capo unità – Rigetto di candidatura – Personale dirigenziale intermedio – Principio di imparzialità – Responsabilità»)	26
2021/C 110/30	Causa T-157/19: Sentenza del Tribunale del 10 febbraio 2021 — Şanlı/Consiglio («Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti di talune persone ed entità nell'ambito della lotta contro il terrorismo – Congelamento dei capitali – Elenco delle persone, dei gruppi e delle entità cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche – Mantenimento del nome del ricorrente nell'elenco – Obbligo di motivazione»)	27
2021/C 110/31	Causa T-98/20: Sentenza del Tribunale del 10 febbraio 2021 — Biochange Group/EUIPO — mysuperbrand (medical beauty research) [«Marchio dell'Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell'Unione europea denominativo medical beauty research – Impedimenti alla registrazione assoluti – Carattere descrittivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001] – Assenza di carattere distintivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 40/94 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001] – Esame dei fatti – Articolo 95, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001]	28
2021/C 110/32	Causa T-153/20: Sentenza del Tribunale del 10 febbraio 2021 — Bachmann/EUIPO (LIGHTYOGA) [«Marchio dell'Unione europea – Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo LIGHTYOGA – Impedimento alla registrazione assoluto – Carattere descrittivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001]	29
2021/C 110/33	Causa T-157/20: Sentenza del Tribunale del 10 febbraio 2021 — Bachmann/EUIPO (LICHTYOGA) [«Marchio dell'Unione europea – Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo LICHTYOGA – Impedimento alla registrazione assoluto – Carattere descrittivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001]	29
2021/C 110/34	Causa T-341/20: Sentenza del Tribunale del 10 febbraio 2021 — EAB/EUIPO (RADIOSHUTTLE) [«Marchio dell'Unione europea – Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo RADIO-SHUTTLE – Impedimento alla registrazione assoluto – Assenza di carattere distintivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 – Limitazione dei prodotti designati nella domanda di marchio]	30
2021/C 110/35	Causa T-89/20: Ricorso proposto il 21 dicembre 2020 — PV / Commissione	30
2021/C 110/36	Causa T-36/21: Ricorso proposto il 25 gennaio 2021 — PO / Commissione	32
2021/C 110/37	Causa T-39/21: Ricorso proposto il 25 gennaio 2021 — PP e a. / Parlamento	33

2021/C 110/38	Causa T-76/21: Ricorso proposto il 5 febbraio 2021 — Masterbuilders, Heiermann, Schmidtman / EUIPO — Cirillo (POMODORO)	34
2021/C 110/39	Causa T-79/21: Ricorso proposto il 3 febbraio 2021 — Ryanair AMS / Commissione	35
2021/C 110/40	Causa T-84/21: Ricorso proposto il 9 febbraio 2021 — Jieyang Defa Industry / EUIPO — Mattel (Testa di bambola)	35
2021/C 110/41	Causa T-86/21: Ricorso proposto l'8 febbraio 2021 — Distintiva Solutions / EUIPO — Makeblock (Makeblock)	36
2021/C 110/42	Causa T-87/21: Ricorso proposto il 12 febbraio 2021 — Condor Flugdienst / Commissione	37

IV

*(Informazioni)*INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI
ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell'Unione europea nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*

(2021/C 110/01)

Ultima pubblicazione

GU C 98 del 22.3.2021

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 88 del 15.3.2021

GU C 79 dell'8.3.2021

GU C 72 dell'1.3.2021

GU C 62 del 22.2.2021

GU C 53 del 15.2.2021

GU C 44 dell'8.2.2021

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: <http://eur-lex.europa.eu>

TRIBUNALE

Costituzione delle sezioni e assegnazione dei giudici alle sezioni

(2021/C 110/02)

Il 1° marzo 2021, il Tribunale ha deciso, a seguito dell'ingresso nelle funzioni di giudice del Tribunale del sig. Petrлік, di modificare la decisione relativa alla costituzione delle sezioni, del 30 settembre 2019 ⁽¹⁾, così come modificata ⁽²⁾, e la decisione relativa all'assegnazione dei giudici alle sezioni, del 4 ottobre 2019 ⁽³⁾, così come modificata ⁽⁴⁾, per il periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 31 agosto 2022, e di assegnare i giudici alle sezioni nel modo seguente:

Prima Sezione ampliata, quando si riunisce con cinque giudici:

Sig. Kanninen, presidente di sezione, sig. Jaeger, sig.ra Póltorak, sig.ra Porchia e sig.ra Stancu, giudici.

Prima Sezione, quando si riunisce con tre giudici:

Sig. Kanninen, presidente di sezione;

Collegio A: sig. Jaeger e sig.ra Póltorak, giudici;

Collegio B: sig. Jaeger e sig.ra Porchia, giudici;

Collegio C: sig. Jaeger e sig.ra Stancu, giudici;

Collegio D: sig.ra Póltorak e sig.ra Porchia, giudici;

Collegio E: sig.ra Póltorak e sig.ra Stancu, giudici;

Collegio F: sig.ra Porchia e sig.ra Stancu, giudici.

Seconda Sezione ampliata, quando si riunisce con cinque giudici:

Sig.ra Tomljenović, presidentessa di sezione, sig. Schalin, sig.ra Škvařilová-Pelzl, sig. Nömm e sig.ra Steinfatt, giudici.

Seconda Sezione, quando si riunisce con tre giudici:

Sig.ra Tomljenović, presidentessa di sezione;

Collegio A: sig. Schalin e sig.ra Škvařilová-Pelzl, giudici;

Collegio B: sig. Schalin e sig. Nömm, giudici;

Collegio C: sig.ra Škvařilová-Pelzl e sig. Nömm, giudici.

⁽¹⁾ GU C 372 del 4.11.2019, pag. 3.

⁽²⁾ GU C 68 del 2.3.2020, pag. 2; GU C 114 del 6.4.2020, pag. 2, e GU C 371 del 3.11.2020, pag. 2.

⁽³⁾ GU C 372 del 4.11.2019, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU C 68 del 2.3.2020, pag. 2; GU C 114 del 6.4.2020, pag. 2, e GU C 371 del 3.11.2020, pag. 2.

Terza Sezione ampliata, quando si riunisce con cinque giudici:

Sig. Collins, presidente di sezione, sig. Kreuschitz, sig. Csehi, sig. De Baere e sig.ra Steinfatt, giudici.

Terza Sezione, quando si riunisce con tre giudici:

Sig. Collins, presidente di sezione;

Collegio A: sig. Kreuschitz e sig. Csehi, giudici;

Collegio B: sig. Kreuschitz e sig. De Baere, giudici;

Collegio C: sig. Kreuschitz e sig.ra Steinfatt, giudici;

Collegio D: sig. Csehi e sig. De Baere, giudici;

Collegio E: sig. Csehi e sig.ra Steinfatt, giudici;

Collegio F: sig. De Baere e sig.ra Steinfatt, giudici.

Quarta Sezione ampliata, quando si riunisce con cinque giudici:

Sig. Gervasoni, presidente di sezione, sig. Madise, sig. Nihoul, sig.ra Frendo e sig. Martín y Pérez de Nanclares, giudici.

Quarta Sezione, quando si riunisce con tre giudici:

Sig. Gervasoni, presidente di sezione;

Collegio A: sig. Madise e sig. Nihoul, giudici;

Collegio B: sig. Madise e sig.ra Frendo, giudici;

Collegio C: sig. Madise e sig. Martín y Pérez de Nanclares, giudici;

Collegio D: sig. Nihoul e sig.ra Frendo, giudici;

Collegio E: sig. Nihoul e sig. Martín y Pérez de Nanclares, giudici;

Collegio F: sig.ra Frendo e sig. Martín y Pérez de Nanclares, giudici.

Quinta Sezione ampliata, quando si riunisce con cinque giudici:

Sig. Spielmann, presidente di sezione, sig. Öberg, sig.ra Spineanu-Matei, sig. Mastroianni e sig. Norkus, giudici.

Quinta Sezione, quando si riunisce con tre giudici:

Sig. Spielmann, presidente di sezione;

Collegio A: sig. Öberg e sig.ra Spineanu-Matei, giudici;

Collegio B: sig. Öberg e sig. Mastroianni, giudici;

Collegio C: sig.ra Spineanu-Matei e sig. Mastroianni, giudici.

Sesta Sezione ampliata, quando si riunisce con cinque giudici:

Sig.ra Marcoulli, presidentessa di sezione, sig. Frimodt Nielsen, sig. Schwarcz, sig. Iliopoulos e sig. Norkus, giudici.

Sesta Sezione, quando si riunisce con tre giudici:

Sig.ra Marcoulli, presidentessa di sezione;

Collegio A: sig. Frimodt Nielsen e sig. Schwarcz, giudici;

Collegio B: sig. Frimodt Nielsen e sig. Iliopoulos, giudici;

Collegio C: sig. Frimodt Nielsen e sig. Norkus, giudici;

Collegio D: sig. Schwarcz e sig. Iliopoulos, giudici;

Collegio E: sig. Schwarcz e sig. Norkus, giudici;

Collegio F: sig. Iliopoulos e sig. Norkus, giudici.

Settima Sezione ampliata, quando si riunisce con cinque giudici:

Sig. da Silva Passos, presidente di sezione, sig. Valančius, sig.ra Reine, sig. Truchot e sig. Sampol Pucurull, giudici.

Settima Sezione, quando si riunisce con tre giudici:

Sig. da Silva Passos, presidente di sezione;

Collegio A: sig. Valančius e sig.ra Reine, giudici;

Collegio B: sig. Valančius e sig. Truchot, giudici;

Collegio C: sig. Valančius e sig. Sampol Pucurull, giudici;

Collegio D: sig.ra Reine e sig. Truchot, giudici;

Collegio E: sig.ra Reine e sig. Sampol Pucurull, giudici;

Collegio F: sig. Truchot e sig. Sampol Pucurull, giudici.

Ottava Sezione ampliata, quando si riunisce con cinque giudici:

Sig. Svenningsen, presidente di sezione, sig. Barents, sig. Mac Eochaidh, sig.ra Pynnä e sig. Laitenberger, giudici.

Ottava Sezione, quando si riunisce con tre giudici:

Sig. Svenningsen, presidente di sezione;

Collegio A: sig. Barents e sig. Mac Eochaidh, giudici;

Collegio B: sig. Barents e sig.ra Pynnä, giudici;

Collegio C: sig. Barents e sig. Laitenberger, giudici;

Collegio D: sig. Mac Eochaidh e sig.ra Pynnä, giudici;

Collegio E: sig. Mac Eochaidh e sig. Laitenberger, giudici;

Collegio F: sig.ra Pynnä e sig. Laitenberger, giudici.

Nona Sezione ampliata, quando si riunisce con cinque giudici:

Sig.ra Costeira, presidentessa di sezione, sig. Gratsias, sig.ra Kancheva, sig. Berke e sig.ra Perišin, giudici.

Nona Sezione, quando si riunisce con tre giudici:

Sig.ra Costeira, presidentessa di sezione;

Collegio A: sig. Gratsias e sig.ra Kancheva, giudici;

Collegio B: sig. Gratsias e sig. Berke, giudici;

Collegio C: sig. Gratsias e sig.ra Perišin, giudici;

Collegio D: sig.ra Kancheva e sig. Berke, giudici;

Collegio E: sig.ra Kancheva e sig.ra Perišin, giudici;

Collegio F: sig. Berke e sig.ra Perišin, giudici.

Decima Sezione ampliata, quando si riunisce con cinque giudici:

Sig. Kornezov, presidente di sezione, sig. Buttigieg, sig.ra Kowalik-Bańczyk, sig. Hesse e sig. Petrлік, giudici.

Decima Sezione, quando si riunisce con tre giudici:

Sig. Kornezov, presidente di sezione;

Collegio A: sig. Buttigieg e sig.ra Kowalik-Bańczyk, giudici;

Collegio B: sig. Buttigieg e sig. Hesse, giudici;

Collegio C: sig. Buttigieg e sig. Petrлік, giudici;

Collegio D: sig.ra Kowalik-Bańczyk e sig. Hesse, giudici;

Collegio E: sig.ra Kowalik-Bańczyk e sig. Petrлік, giudici;

Collegio F: sig. Hesse e sig. Petrлік, giudici.

La Seconda Sezione, composta di quattro giudici, sarà ampliata con l'aggiunta di un quinto giudice proveniente dalla Terza Sezione. La Quinta Sezione, composta di quattro giudici, sarà ampliata con l'aggiunta di un quinto giudice proveniente dalla Sesta Sezione. Il quinto giudice è designato seguendo l'ordine inverso stabilito ex articolo 8 del regolamento di procedura per il periodo fino al 31 agosto 2022.

Il Tribunale conferma la sua decisione del 4 ottobre 2019, secondo la quale la Prima, Quarta, Settima e Ottava Sezione sono incaricate delle cause proposte ai sensi dell'articolo 270 TFUE e, eventualmente, dell'articolo 50 *bis* del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, mentre la Seconda, Terza, Quinta, Sesta, Nona e Decima Sezione sono incaricate delle cause in materia di diritti di proprietà intellettuale di cui al titolo quarto del regolamento di procedura.

Esso conferma parimenti quanto segue:

- che il presidente e il vicepresidente non sono assegnati in via permanente a una sezione.
- in occasione di ogni anno giudiziario, il vicepresidente entra a far parte di ciascuna delle dieci sezioni che si riuniscono con cinque giudici, in ragione di una causa per sezione secondo l'ordine seguente:
 - la prima causa rinviata, con decisione del Tribunale, dinanzi a un collegio ampliato che si riunisce con cinque giudici della Prima Sezione, della Seconda Sezione, della Terza Sezione, della Quarta Sezione e della Quinta Sezione;
 - la terza causa rinviata, con decisione del Tribunale, dinanzi a un collegio ampliato che si riunisce con cinque giudici della Sesta Sezione, della Settima Sezione, dell'Ottava Sezione, della Nona Sezione e della Decima Sezione.

Quando la sezione della quale il vicepresidente è chiamato a far parte è composta:

- di cinque giudici, il collegio ampliato si compone del vicepresidente, dei giudici del collegio di tre membri inizialmente investito nonché di uno degli altri giudici della sezione interessata, individuato in base all'ordine inverso stabilito ex articolo 8 del regolamento di procedura;
 - di quattro giudici, il collegio ampliato si compone del vicepresidente, dei giudici del collegio di tre membri inizialmente investito e del quarto giudice della sezione interessata.
-

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

CORTE DI GIUSTIZIA

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 3 febbraio 2021 — Commissione europea / Ungheria**(Causa C-637/18) ⁽¹⁾*****[Inadempimento di uno Stato – Ambiente – Direttiva 2008/50/CE – Qualità dell'aria ambiente – Articolo 13, paragrafo 1, e allegato XI – Superamento sistematico e continuato dei valori limite fissati per le microparticelle (PM₁₀) in determinate zone dell'Ungheria – Articolo 23, paragrafo 1 – Allegato XV – Periodo di superamento «il più breve possibile» – Misure appropriate]***

(2021/C 110/03)

*Lingua processuale: l'ungherese***Parti***Ricorrente:* Commissione europea (rappresentanti: K. Petersen, K. Talabér-Ritz e E. Manhaeve, agenti)*Convenuta:* Ungheria (rappresentanti: M. Z. Fehér e A. Pokoraczki, agenti)**Dispositivo**

1) L'Ungheria:

- è venuta meno all'obbligo che le incombeva ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, in combinato disposto con l'allegato XI, della direttiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, avendo superato, in modo sistematico e continuato, il valore limite giornaliero fissato per la concentrazione di materiale particolato PM₁₀, da un lato, dopo il 1° gennaio 2005 e fino al 2017 incluso, nella zona HU0001– regione di Budapest e nella zona HU0008 — valle del Sajó e, dall'altro lato, dopo l'11 giugno 2011 e fino al 2017 incluso (ad eccezione dell'anno 2014), nella zona HU0006 — regione di Pécs, ed
- è venuta meno agli obblighi imposti dall'articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2008/50/CE, da solo e in combinato disposto con l'allegato XV, sezione A, di detta direttiva, e, in particolare, all'obbligo previsto dall'articolo 23, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva medesima, di assicurare che il periodo di superamento dei valori limite sia il più breve possibile, non avendo adottato misure appropriate volte ad assicurare il rispetto del valore limite giornaliero fissato per la concentrazione di materiale particolato PM₁₀ nelle zone suddette.

2) L'Ungheria è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 427 del 26.11.2018.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 3 febbraio 2021 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Consiglio di Stato — Italia) — Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), Consorzio Ge. Se.Av. S. c. arl/ De Vellis Servizi Globali Srl

(Cause riunite C-155/19 e C-156/19) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale – Appalti pubblici – Procedura di affidamento degli appalti pubblici – Direttiva 2014/24/UE – Articolo 2, paragrafo 1, punto 4 – Amministrazione aggiudicatrice – Organismi di diritto pubblico – Nozione – Federazione sportiva nazionale – Soddisfacimento di esigenze di interesse generale – Vigilanza sulla gestione della federazione da parte di un organismo di diritto pubblico)

(2021/C 110/04)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), Consorzio Ge.Se.Av. S. c. arl

convenuta: De Vellis Servizi Globali Srl

nei confronti di: Consorzio Ge.Se.Av. S. c. arl, Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC),

Dispositivo

- 1) L'articolo 2, paragrafo 1, punto 4, lettera a), della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, deve essere interpretato nel senso che un'entità investita di compiti a carattere pubblico tassativamente definiti dal diritto nazionale può considerarsi istituita per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale, ai sensi della disposizione sopra citata, quand'anche essa sia stata creata non già sotto forma di amministrazione pubblica, bensì di associazione di diritto privato, e alcune delle sue attività, per le quali essa è dotata di una capacità di autofinanziamento, non abbiano carattere pubblico.
- 2) Il secondo dei criteri alternativi previsti dall'articolo 2, paragrafo 1, punto 4, lettera c), della direttiva 2014/24 deve essere interpretato nel senso che, nel caso in cui una federazione sportiva nazionale goda, in virtù del diritto nazionale, di autonomia di gestione, la gestione di tale federazione può considerarsi posta sotto la vigilanza di un'autorità pubblica soltanto qualora da un'analisi complessiva dei poteri di cui tale autorità dispone nei confronti della federazione suddetta risulti che esiste un controllo di gestione attivo il quale, nei fatti, rimette in discussione l'autonomia di cui sopra fino al punto di consentire all'autorità summenzionata di influire sulle decisioni della federazione stessa in materia di appalti pubblici. La circostanza che le varie federazioni sportive nazionali esercitino un'influenza sull'attività dell'autorità pubblica in questione in virtù della loro partecipazione maggioritaria in seno ai principali organi collegiali deliberativi di quest'ultima è rilevante soltanto qualora sia possibile dimostrare che ciascuna delle suddette federazioni, considerata singolarmente, è in grado di esercitare un'influenza significativa sul controllo pubblico esercitato da tale autorità nei confronti della federazione stessa, con la conseguenza che tale controllo venga neutralizzato e la federazione sportiva nazionale torni così ad avere il dominio sulla propria gestione, e ciò malgrado l'influenza delle altre federazioni sportive nazionali che si trovano in una analoga situazione.

⁽¹⁾ GU C 206 del 17.6.2019.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 4 febbraio 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg — Germania) — eurocylinder systems AG / Hauptzollamt Hamburg

(Causa C-324/19) ⁽¹⁾

[Rinvio pregiudiziale – Politica commerciale comune – Dazi antidumping – Regolamento (CE) n. 384/96 – Articolo 3, paragrafo 9 – Minaccia di un pregiudizio notevole – Fattori – Articolo 9, paragrafo 4 – Regolamento (CE) n. 926/2009 – Importazioni di determinati tubi senza saldatura, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese – Invalidità]

(2021/C 110/05)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Hamburg

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: eurocylinder systems AG

Convenuto: Hauptzollamt Hamburg

Dispositivo

Il regolamento (CE) n. 926/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati tubi senza saldatura, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese, è invalido.

⁽¹⁾ GU C 255 del 29.7.2019.

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 2 febbraio 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte costituzionale — Italia) — DB / Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)

(Causa C-481/19) ⁽¹⁾

[Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Direttiva 2003/6/CE – Articolo 14, paragrafo 3 – Regolamento (UE) n. 596/2014 – Articolo 30, paragrafo 1, lettera b) – Abuso di mercato – Sanzioni amministrative aventi carattere penale – Omessa collaborazione con le autorità competenti – Articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Diritto di mantenere il silenzio e di non contribuire alla propria incolpazione]

(2021/C 110/06)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Corte costituzionale

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: DB

Convenuta: Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)

nei confronti di: Presidente del Consiglio dei ministri

Dispositivo

L'articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato), e l'articolo 30, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione, letti alla luce degli articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, devono essere interpretati nel senso che essi consentono agli Stati membri di non sanzionare una persona fisica, la quale, nell'ambito di un'indagine svolta nei suoi confronti dall'autorità competente a titolo di detta direttiva o di detto regolamento, si rifiuti di fornire a tale autorità risposte che possano far emergere la sua responsabilità per un illecito passibile di sanzioni amministrative aventi carattere penale oppure la sua responsabilità penale.

(¹) GU C 357 del 21.10.2019.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 3 febbraio 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Stuttgart — Germania) — Fussl Modestraße Mayr GmbH / SevenOne Media GmbH, ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH, ProSiebenSat.1 Media SE

(Causa C-555/19) (¹)

(Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2010/13/UE – Fornitura di servizi di media audiovisivi – Articolo 4, paragrafo 1 – Libera prestazione di servizi – Parità di trattamento – Articolo 56 TFUE – Articoli 11 e 20 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Comunicazione commerciale audiovisiva – Normativa nazionale che vieta alle emittenti televisive di inserire nei loro programmi trasmessi in tutto il territorio nazionale pubblicità televisive la cui diffusione sia limitata a un livello regionale)

(2021/C 110/07)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Stuttgart

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Fussl Modestraße Mayr GmbH

Convenute: SevenOne Media GmbH, ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH, ProSiebenSat.1 Media SE

Dispositivo

L'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), e l'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale che vieta alle emittenti televisive di inserire nei loro programmi trasmessi in tutto il territorio nazionale pubblicità televisive la cui diffusione sia limitata a un livello regionale.

L'articolo 56 TFUE deve essere interpretato nel senso che non osta ad una siffatta normativa nazionale, purché essa sia idonea a garantire il conseguimento dell'obiettivo di tutela del pluralismo dei media al livello regionale e locale da essa perseguito e non vada al di là di quando necessario per raggiungere detto obiettivo, ciò che spetta al giudice del rinvio verificare.

L'articolo 20 della Carta dei diritti fondamentali deve essere interpretato nel senso che non osta ad una siffatta normativa nazionale, nei limiti in cui essa non comporti una disparità di trattamento tra le emittenti televisive nazionali e i fornitori di pubblicità su Internet per quanto riguarda la diffusione di pubblicità a livello regionale, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

⁽¹⁾ GU C 357 del 21.10.2019.

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 4 febbraio 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio — Italia) — Azienda Agricola Ambrosi Nicola Giuseppe e a. / Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

(Causa C-640/19) ⁽¹⁾

[Rinvio pregiudiziale – Agricoltura – Organizzazione comune dei mercati – Regolamento (CE) n. 1234/2007 – Quote latte – Prelievi sulle eccedenze – Latte rivolto alla produzione di formaggi che beneficiano di una denominazione d'origine protetta (DOP) e sono destinati all'esportazione verso paesi terzi – Esclusione – Articolo 32, lettera a), articolo 39, paragrafi 1 e 2, lettera a), articolo 40, paragrafo 2, e articolo 41, lettera b), TFUE – Principi di proporzionalità e di non discriminazione – Validità]

(2021/C 110/08)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale amministrativo regionale per il Lazio

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: Azienda Agricola Ambrosi Nicola Giuseppe, Azienda Agricola Castagna Giovanni, Azienda Agricola Castellani Enio, Nereo e Giuliano s.s., Azienda Agricola De Fanti Maria Teresa, Azienda Agricola Giacomazzi Vilmare, Azienda Agricola Iseo di Lunardi Giampaolo e Silvano s.s., Azienda Agricola Mastrolat di Mastrotto Franco e Luca s.s., Azienda Agricola Righetti Michele e Damiano, Azienda Agricola Scandola Stefano e Gianni, Azienda Agricola Tadiello Roberto, Azienda Agricola Turazza Mario, Azienda Agricola Zuin Tiziano, 2 B Società Agricola s.r.l., Azienda Agricola Fracasso Claudio, Azienda Agricola Pozzan Mirko

Resistenti: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), Ministero delle Politiche agricole e forestali

Dispositivo

- 1) Gli articoli 55, 65 e 78 del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, come modificato dal regolamento (CE) n. 248/2008 del Consiglio, del 17 marzo 2008, devono essere interpretati nel senso che essi non escludono dal calcolo delle quote nazionali per la produzione di latte e di altri prodotti lattiero-caseari, nonché dal calcolo dei prelievi sulle eccedenze, i quantitativi di latte rivolti alla produzione di formaggi che beneficiano di una denominazione d'origine protetta e sono destinati ad essere esportati verso paesi terzi.
- 2) L'esame della terza questione pregiudiziale non ha rivelato alcun elemento idoneo ad inficiare la validità degli articoli 55, 65 e 78 del regolamento n. 1234/2007, come modificato dal regolamento n. 248/2008.

⁽¹⁾ GU C 399 del 25.11.2019.

Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 4 febbraio 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal First-tier Tribunal (Tax Chamber) — Regno Unito) — JCM Europe (UK) Ltd / Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

(Causa C-760/19) ⁽¹⁾

[Rinvio pregiudiziale – Unione doganale – Tariffa doganale comune – Nomenclatura combinata – Classificazione doganale – Voci 8472 e 9031 – Validatore di banconote e casse per contanti – Dispositivo destinato a essere integrato in un apparecchio ospite e collegato a un sistema di controllo centrale esterno – Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1760 – Validità]

(2021/C 110/09)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: JCM Europe (UK) Ltd

Convenuto: Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

Dispositivo

Dall'esame delle questioni poste non sono emersi elementi tali da invalidare il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1760 della Commissione, del 28 settembre 2016, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata.

⁽¹⁾ GU C 19 del 20.1.2020.

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 4 febbraio 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État — Francia) — DQ / Ministre de la Transition écologique et solidaire, Ministre de l'Action et des Comptes publics

(Causa C-903/19) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale – Funzione pubblica – Trasferimento dei diritti alla pensione di anzianità – Statuto dei funzionari dell'Unione europea – Articolo 11 dell'allegato VIII – Funzionari e agenti temporanei che rientrano in servizio nella loro amministrazione nazionale di origine dopo un periodo di aspettativa e l'esercizio di funzioni in un'istituzione dell'Unione)

(2021/C 110/10)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: DQ

Convenuto: Ministre de la Transition écologique et solidaire, Ministre de l'Action et des Comptes publics

Dispositivo

L'articolo 11, paragrafo 1, dell'allegato VIII dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea deve essere interpretato nel senso che il trasferimento dell'equivalente attuariale dei diritti alla pensione di anzianità può essere richiesto sia dai funzionari e dagli agenti contrattuali che entrano per la prima volta al servizio di un'amministrazione nazionale dopo essere stati assunti in un'istituzione dell'Unione, sia da coloro che rientrano in servizio presso un'amministrazione nazionale dopo aver esercitato talune funzioni in una siffatta istituzione nell'ambito di un collocamento in aspettativa o di un congedo per motivi personali.

(¹) GU C 61 del 24.2.2020.

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 3 febbraio 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — Stichting Waternet / MG

(Causa C-922/19) (¹)

(Rinvio pregiudiziale – Direttiva 97/7/CE – Articolo 9 – Direttiva 2011/83/UE – Articolo 27 – Direttiva 2005/29/CE – Articolo 5, paragrafo 5 – Allegato I, punto 29 – Pratiche commerciali sleali – Nozione di «fornitura non richiesta» – Distribuzione di acqua potabile)

(2021/C 110/11)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Stichting Waternet

Convenuto: MG

Dispositivo

- 1) L'articolo 9 della direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza e l'articolo 27 della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in combinato disposto con l'articolo 5, paragrafo 5, e con il punto 29 dell'allegato I della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, non disciplinano la formazione dei contratti, sicché spetta al giudice del rinvio valutare, conformemente alla normativa nazionale, se un contratto possa essere considerato concluso tra una società di distribuzione di acqua e un consumatore in mancanza di un consenso espresso di quest'ultimo.
- 2) La nozione di «fornitura non richiesta», ai sensi del punto 29 dell'allegato I della direttiva 2005/29, deve essere interpretata nel senso che, fatte salve le verifiche che il giudice del rinvio deve effettuare, essa non comprende una pratica commerciale di una società di distribuzione di acqua potabile consistente nel mantenere l'allaccio alla rete pubblica di distribuzione di acqua in caso di trasferimento di un consumatore in un'abitazione precedentemente occupata, allorché tale consumatore non ha la possibilità di scegliere il fornitore di tale servizio, quest'ultimo fattura tariffe a copertura dei costi, trasparenti e non discriminatorie, in funzione del consumo di acqua e detto consumatore è a conoscenza del fatto che l'abitazione di cui trattasi è allacciata alla rete pubblica di distribuzione di acqua e che la fornitura di acqua è a pagamento.

(¹) GU C 103 del 30.3.2020.

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 3 febbraio 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Düsseldorf — Germania) — Rottendorf Pharma GmbH/ Hauptzollamt Bielefeld

(Causa C-92/20) ⁽¹⁾

[Rinvio pregiudiziale – Unione doganale – Codice doganale comunitario – Regolamento (CEE) n. 2913/92 – Articolo 239, paragrafo 1, secondo trattino – Rimborso dei dazi doganali legittimamente riscossi – Situazione particolare – Rilascio di un'autorizzazione di immissione in libera pratica – Annullamento dell'autorizzazione e rilascio di un'autorizzazione di perfezionamento attivo con effetto retroattivo – Riesportazione delle merci al di fuori del territorio dell'Unione europea – Omessa presentazione delle merci in dogana]

(2021/C 110/12)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Düsseldorf

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Rottendorf Pharma GmbH

Convenuta: Hauptzollamt Bielefeld

Dispositivo

L'articolo 239, paragrafo 1, secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, deve essere interpretato nel senso, da un lato, che un operatore economico può chiedere il rimborso dei dazi doganali da esso versati solo se si trova in una situazione particolare e non vi è negligenza o manovra manifesta da parte sua e, dall'altro, che il fatto che le merci in questione siano state riesportate verso un paese terzo senza entrare nel circuito economico dell'Unione europea non è sufficiente a dimostrare che tale operatore economico si trovasse in una siffatta situazione particolare. La stessa conclusione vale quando il comportamento che ha dato luogo all'imposizione dei dazi doganali in questione è stato causato da un errore nelle informazioni contenute nel sistema informatico di detto operatore economico, poiché tale errore avrebbe potuto essere evitato se lo stesso operatore economico avesse tenuto conto delle condizioni contenute nell'autorizzazione concessagli.

⁽¹⁾ GU C 201 del 15.06.2020

Impugnazione proposta il 1° dicembre 2020 dal Regno di Spagna avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione ampliata) del 23 settembre 2020, cause riunite T-515/13 RENV e T-719/13 RENV, Regno di Spagna e a. / Commissione europea

(Causa C-649/20 P)

(2021/C 110/13)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentanti: S. Centeno Huerta e S. Jiménez García, agenti)

Altra parte del procedimento: Commissione europea

Conclusioni del ricorrente

— Annullare la sentenza del Tribunale del 23 settembre 2020, cause riunite T-515/13 RENV e T-719/13 RENV, Regno di Spagna e a. / Commissione, EU:T:2020:434.

- Annullare la decisione 2014/200/UE della Commissione, del 17 luglio 2013, relativa al regime di aiuti SA.21233 C/11 (ex NN/11, ex CP 137/06) al quale la Spagna ha dato esecuzione — Regime di tassazione applicabile ad alcuni contratti di locazione finanziaria ⁽¹⁾.
- Condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

1. Il Tribunale ha violato l'articolo 47 della Carta, in combinato disposto con l'articolo 256 TFUE, per difetto di motivazione con riguardo all'analisi della selettività di cui all'articolo 107, paragrafo 3, del TFUE e ai principi di recupero.
2. Il Tribunale ha commesso un errore di diritto nell'interpretazione dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, per quanto riguarda la selettività della misura.
3. Il Tribunale ha commesso un errore di diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dei principi di legittimo affidamento e di certezza del diritto, nell'ambito del controllo degli aiuti di cui all'articolo 10 TFUE, a causa del metodo di analisi utilizzato e per aver svuotato di significato entrambi i principi.
4. Il Tribunale ha commesso un errore di diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dei principi applicabili al recupero.

⁽¹⁾ GU 2014, L 114, pag. 1.

Impugnazione proposta il 3 dicembre 2020 da Lico Leasing, S.A.U. e Pequeños y Medianos Astilleros Sociedad de Reconversión, S.A. avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione ampliata) del 23 settembre 2020, cause riunite T-515/13 RENV e T-719/13 RENV, Regno di Spagna e a. / Commissione

(Causa C-658/20 P)

(2021/C 110/14)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrenti: Lico Leasing, S.A.U. e Pequeños y Medianos Astilleros Sociedad de Reconversión, S.A. (rappresentanti: J.M. Rodríguez Cárcamo e M.A. Sánchez, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Bankia, S.A. e a. e Aluminios Cortizo, S.A.

Conclusioni

La Lico Leasing, S.A.U., Establecimiento Financiero de Crédito (in prosieguito: la «**LICO**») e la Pequeños y Medianos Astilleros Sociedad de Reconversión, S.A. (in prosieguito: la «**PYMAR**») chiedono che la Corte voglia:

- annullare integralmente la sentenza del Tribunale, del 23 settembre 2020, Spagna e a./Commissione (T-515/13 RENV e T-719/13 RENV, EU:T:2020:434);
- annullare la decisione 2014/200/UE della Commissione, del 17 luglio 2013, relativa al regime di aiuti SA.21233 C/11 (ex NN/11, ex CP 137/06) al quale la Spagna ha dato esecuzione — Regime di tassazione applicabile ad alcuni contratti di locazione finanziaria (GU 2014, L 114, pag. 1; in prosieguito: il «regime controverso») oppure, in subordine, annullare l'ordine di recupero degli aiuti, e
- condannare la Commissione europea alle spese sostenute dalla LICO e dalla PYMAR in occasione della presente impugnazione e alle spese sostenute dalla LICO e dalla PYMAR nel procedimento di rinvio (T-719/13 RENV), nell'impugnazione (C-128/16 P) e nel procedimento iniziale in primo grado (T-719/13).

Motivi e principali argomenti**PRIMO MOTIVO D'IMPUGNAZIONE: ERRORI SOSTANZIALI, DI QUALIFICAZIONE DEI FATTI E DI MOTIVAZIONE NELL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 107 TFUE, PARAGRAFO 1**

La LICO e la PYMAR deducono che il Tribunale ha commesso i seguenti errori di diritto, tanto sostanziali quanto di qualificazione dei fatti, nonché di motivazione, nell'interpretazione dell'articolo 107 TFUE, paragrafo 1:

- i) errore di diritto nella verifica del sistema di riferimento, dato che la Commissione non avrebbe identificato, né nella decisione, né dinanzi al Tribunale, quale sia il sistema di riferimento del regime controverso, né nel suo complesso, né rispetto a ciascuna delle misure individuali che lo componevano;
- ii) errori di diritto nella qualificazione giuridica dell'autorizzazione amministrativa al rimborso anticipato: a) errore nel ritenere che l'esistenza di una procedura di autorizzazione comporti necessariamente la selettività della misura, senza dover effettuare l'analisi in tre fasi richiesta dalla giurisprudenza della Corte, b) errore nella qualificazione dell'autorizzazione al rimborso anticipato quale potere discrezionale che consentirebbe di conseguire obiettivi estranei al sistema fiscale e c) errore nel ritenere che la selettività di una sola delle misure che consentivano di beneficiare del regime controverso nel suo complesso (l'autorizzazione al rimborso anticipato) permetta di considerare che il sistema fosse selettivo nel suo complesso;
- iii) difetto di motivazione per quanto riguarda la comparazione delle situazioni di fatto e di diritto tra le imprese interessate dalla misura esaminata.

SECONDO MOTIVO D'IMPUGNAZIONE: SNATURAMENTO ED ERRORE NELLA QUALIFICAZIONE DEI FATTI IN RELAZIONE ALLA LETTERA DELLA COMMISSARIA RESPONSABILE DELLA DG «CONCORRENZA» CON RIFERIMENTO AL PRINCIPIO DI TUTELA DEL LEGGIMTO AFFIDAMENTO

La LICO e la PYMAR deducono che il Tribunale ha snaturato il contenuto della lettera della Commissaria responsabile della DG «Concorrenza» e ha qualificato erroneamente il suo contenuto ritenendo che la lettera non offrisse garanzie concrete, incondizionate e concordanti, tali da suscitare un legittimo affidamento.

TERZO MOTIVO D'IMPUGNAZIONE: ERRORE DI QUALIFICAZIONE DEI FATTI NELL'APPLICAZIONE E INTERPRETAZIONE DEL PRINCIPIO DI CERTEZZA DEL DIRITTO

La LICO e la PYMAR deducono che, anche ove il Tribunale non avesse snaturato il contenuto della lettera della Commissaria responsabile della DG «Concorrenza» ai fini dell'applicazione del principio del legittimo affidamento, il Tribunale ha qualificato erroneamente, tanto tale circostanza, quanto la decisione sui gruppi d'interesse economico (GIE) francesi, nell'esame del motivo vertente sulla certezza del diritto, il che avrebbe comportato un'errata interpretazione e applicazione di detto principio.

QUARTO MOTIVO D'IMPUGNAZIONE: ERRORE DI DIRITTO IN RELAZIONE AI PRINCIPI APPLICABILI AL RECUPERO DELL'AIUTO

La LICO e la PYMAR deducono che il Tribunale ha commesso un errore di diritto in relazione ai principi applicabili al recupero dell'aiuto, i) poiché la circostanza che le compagnie di navigazione non fossero considerate beneficiarie dell'aiuto non consentirebbe di affermare che i GIE e gli investitori abbiano usufruito effettivamente dell'integralità dell'aiuto, essendo accertato che ciò non è avvenuto e ii) poiché, se è vero che per determinare l'esistenza dell'aiuto di Stato non si deve aver riguardo alla tecnica utilizzata, bensì agli effetti della misura, allo stesso modo, nell'ambito del recupero occorre tener conto degli effetti e non della tecnica utilizzata, ragione per cui non risulta ragionevole che nel caso francese siano stati dedotti gli importi trasferiti agli utenti e che quegli stessi importi non vengano dedotti nel caso spagnolo, benché gli effetti pratici in entrambi i casi siano identici.

Impugnazione proposta il 3 dicembre 2020 da Bankia S.A., Asociación Española de Banca, Unicaja Banco, SA, Liberbank, S.A., Banco de Sabadell, S.A., Banco Gallego S.A., Catalunya Banc, S.A., Banco de Santanader, S.A., Santander Investment, S.A., Naviera Séneca, A.I.E., Caixabank, S.A., Industria de Diseño Textil, S.A., Naviera Nebulosa de Omega, A.I.E., Banco Mare Nostrum, S.A., Abanca Corporación Bancaria, S.A., Ibercaja Banco, S.A., Banco Grupo Cajatres, S.A.U., Naviera Bósforo, A.I.E., Joyería Tous, S.A., Corporación Alimentaria Guissona, S.A., Naviera Muriola, A.I.E., Poal Investments XXI, S.L., Poal Investments XXII, S.L., Naviera Cabo Vilaboa C-1658, A.I.E., Naviera Cabo Domaio, C-1659, A.I.E., Caamaño Sistemas Metálicos, S.L., Blumaq, S.A., Grupo Ibérica de Congelados, S.A., RNB, S.L., Inversiones Antaviana, S.L., Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, S.A.U., Banco de Albacete, S.A., Bodegas Muga, S.L., e Aluminios Cortizo, S.A.U. avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione ampliata) del 23 settembre 2020, cause riunite T-515/13 RENV e T-719/13 RENV, Regno di Spagna e altri/Commissione

(Causa C-662/20P)

(2021/C 110/15)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrenti: Bankia S.A., Asociación Española de Banca, Unicaja Banco, SA, Liberbank, S.A., Banco de Sabadell, S.A., Banco Gallego S.A., Catalunya Banc, S.A., Banco de Santanader, S.A., Santander Investment, S.A., Naviera Séneca, A.I.E., Caixabank, S.A., Industria de Diseño Textil, S.A., Naviera Nebulosa de Omega, A.I.E., Banco Mare Nostrum, S.A., Abanca Corporación Bancaria, S.A., Ibercaja Banco, S.A., Banco Grupo Cajatres, S.A.U., Naviera Bósforo, A.I.E., Joyería Tous, S.A., Corporación Alimentaria Guissona, S.A., Naviera Muriola, A.I.E., Poal Investments XXI, S.L., Poal Investments XXII, S.L., Naviera Cabo Vilaboa C-1658, A.I.E., Naviera Cabo Domaio, C-1659, A.I.E., Caamaño Sistemas Metálicos, S.L., Blumaq, S.A., Grupo Ibérica de Congelados, S.A., RNB, S.L., Inversiones Antaviana, S.L., Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, S.A.U., Banco de Albacete, S.A., Bodegas Muga, S.L., e Aluminios Cortizo, S.A.U. (rappresentanti: J.L. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro, R. Calvo Salinero e A. Lamadrid de Pablo, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Lico Leasing, S.A.U e Pequeños y Medianos Astilleros Sociedad de Reconversión, S.A.

Conclusioni dei ricorrenti

I ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

- dichiarare ricevibili e accogliere i motivi esposti nella presente impugnazione;
- annullare la sentenza del Tribunale del 23 settembre 2020 nelle cause riunite T-515/13 RENV e T-719/13 RENV, Regno di Spagna e altri/Commissione ⁽¹⁾;
- annullare la decisione della Commissione, del 17 luglio 2013, relativa al regime di aiuti SA.21233 C/11 ⁽²⁾ (ex NN/11, ex CP 137/06) al quale la Spagna ha dato esecuzione — Regime di tassazione applicabile ad alcuni contratti di locazione finanziaria e, in particolare, l'articolo 1, paragrafo 1, nella parte in cui dichiara che detto regime di tassazione costituisce un aiuto di Stato illegale e, in subordine, l'articolo 4, paragrafo 1, nella parte in cui dispone l'integralità del recupero dell'aiuto presso gli investitori delle AIE (gruppi d'interesse economico, G.I.E.);
- condannare la Commissione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

I ricorrenti chiedono l'annullamento della sentenza impugnata sulla base dei seguenti motivi.

Primo motivo: errata interpretazione e applicazione da parte del Tribunale dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE in relazione alla nozione di selettività. In particolare, i ricorrenti ritengono che il Tribunale sia incorso in un errore di diritto nell'analisi dell'asserita «selettività settoriale» del Regime di tassazione applicabile ad alcuni contratti di locazione finanziaria (prima parte del primo motivo). In subordine, e nel caso in cui la Corte non accogliesse la prima parte del primo motivo d'impugnazione, i ricorrenti ritengono che il Tribunale sia incorso in un errore di diritto nell'interpretazione della giurisprudenza dei giudici dell'Unione sull'asserito potere discrezionale dell'amministrazione tributaria (seconda parte del motivo).

Secondo motivo: errata applicazione da parte del Tribunale del principio della tutela del legittimo affidamento.

Terzo motivo: errata applicazione da parte del Tribunale dei principi applicabili al recupero dell'aiuto.

⁽¹⁾ EU:T:2020:434

⁽²⁾ GU 2014, L 114, pag. 1

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Judicial da Comarca do Porto Este —
Penafiel — Juízo Trabalho (Portogallo) il 21 dicembre 2020 — B / O, P, OP, G, N**

(Causa C-691/20)

(2021/C 110/16)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Tribunal Judicial da Comarca do Porto Este — Penafiel — Juízo Trabalho

Parti

Ricorrente: B

Convenute: O, P, OP, G, N

Questione pregiudiziale

Se sia contrario al diritto dell'Unione, segnatamente all'articolo 18 TFUE, escludere dall'applicazione del regime previsto dall'[OMISSIS] articolo 334 del (Código do Trabalho) (codice del lavoro) le imprese con sede in altro Stato membro, in virtù di quanto disposto dall'articolo 481, paragrafo 2, del CSC [codice delle società commerciali].

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Regno Unito) il
22 dicembre 2020 — Fenix International Limited / Commissioners for Her Majesty's Revenue and
Customs**

(Causa C-695/20)

(2021/C 110/17)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Parti

Ricorrente: Fenix International Limited

Resistente: Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

Questione pregiudiziale

Se l'articolo 9 bis del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 ⁽¹⁾ del Consiglio, del 15 marzo 2011, inserito dall'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1042/2013 ⁽²⁾ del Consiglio, del 7 ottobre 2013, sia invalido in quanto eccede le competenze di esecuzione o il dovere di esecuzione del Consiglio stabiliti dall'articolo 397 della direttiva 2006/112/CE ⁽³⁾ del Consiglio, del 28 novembre 2006, nella misura in cui integra e/o modifica l'articolo 28 della direttiva 2006/112/CE.

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto (GU 2011, L 77, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 1042/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi (GU 2013, L 284, pag. 1).

⁽³⁾ Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny (Polonia) il 21 dicembre 2020 — B. / Dyrektor Izby Skarbowej w W.

(Causa C-696/20)

(2021/C 110/18)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Naczelny Sąd Administracyjny

Parti

Ricorrente: B.

Resistente: Dyrektor Izby Skarbowej w W.

Questione pregiudiziale

Se l'articolo 41 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto ⁽¹⁾ (omissis) nonché il principio di neutralità e di proporzionalità, in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, ostino all'applicazione di una disposizione nazionale come l'articolo 25, paragrafo 2, della legge dell'11 marzo 2004, relativa all'imposta sui beni e sui servizi (ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług) (omissis), agli acquisti intracomunitari di un soggetto passivo,

- qualora tale acquisto sia già stato assoggettato all'imposta nel territorio dello Stato membro di arrivo della spedizione da parte degli acquirenti dei beni di tale soggetto passivo;
- allorché sia accertato che la condotta del soggetto passivo non si iscrive in una frode fiscale, ma costituisce la conseguenza di una errata individuazione delle cessioni nelle operazioni a catena e che il numero di identificazione IVA polacco è stato da esso indicato ai fini di una cessione nazionale e non intracomunitaria.

⁽¹⁾ GU 2006, L 347, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice Business and Property Courts of England and Wales (Regno Unito) il 22 dicembre 2020 — London Steam-Ship Owners' Mutual Insurance Association Limited / Regno di Spagna

(Causa C-700/20)

(2021/C 110/19)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

High Court of Justice Business and Property Courts of England and Wales

Parti

Ricorrente: London Steam-Ship Owners' Mutual Insurance Association Limited

Convenuto: Regno di Spagna

Questioni pregiudiziali

- 1) Se, tenuto conto della natura delle questioni che il giudice nazionale è chiamato a risolvere per decidere se pronunciare una sentenza nei termini di un lodo arbitrale ai sensi dell'articolo 66 dell'Arbitration Act 1996 [legge sull'arbitrato del 1996], una sentenza emessa ai sensi di tale norma possa costituire una «decisione» pertinente dello Stato membro richiesto ai sensi dell'articolo 34, punto 3, del regolamento n. 44/2001 ⁽¹⁾.
- 2) Se, considerato che una sentenza pronunciata nei termini di un lodo arbitrale, quale una sentenza emessa ai sensi dell'articolo 66 dell'Arbitration Act 1996 [legge sull'arbitrato del 1996], è una decisione che non rientra nell'ambito di applicazione sostanziale del regolamento n. 44/2001 ai sensi dell'eccezione relativa all'arbitrato di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera d), una siffatta decisione possa costituire una «decisione» pertinente dello Stato membro richiesto ai sensi dell'articolo 34, punto 3, del regolamento.
- 3) Se, in caso di inapplicabilità dell'articolo 34, punto 3, del regolamento n. 44/2001, ove il riconoscimento e l'esecuzione di una decisione di un altro Stato membro fossero contrari all'ordine pubblico interno per violazione del principio della *res judicata* a causa di un precedente lodo arbitrale nazionale o di una precedente sentenza pronunciata nei termini del lodo arbitrale dal giudice dello Stato membro richiesto, sia ammissibile invocare l'articolo 34, punto 1, del regolamento n. 44/2001 come motivo di rifiuto del riconoscimento o dell'esecuzione, oppure se i punti 3 e 4 dell'articolo 34 del regolamento prevedano tassativamente i motivi ai sensi dei quali la *res judicata* e/o il contrasto fra decisioni possono impedire il riconoscimento o l'esecuzione di una decisione ai sensi del regolamento.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Regno Unito) il
29 dicembre 2020 — Amoena Ltd / The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs**

(Causa C-706/20)

(2021/C 110/20)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Parti

Ricorrente: Amoena Ltd

Parte convenuta: The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

Questioni pregiudiziali

- 1) Se i termini «them», «they» and «their» contenuti al punto 53 [della versione inglese] della sentenza ⁽¹⁾ debbano essere intesi come riferiti ai reggiseni o alle protesi mammarie.

- 2) Se la seconda frase del punto 53 suggerisca un criterio diverso da quello individuato al punto 51 della sentenza Amoena e tratto dalla nota esplicativa del [Sistema Armonizzato] relativa alla voce 8473, richiedendo che i reggiseni (vale a dire l'accessorio potenziale) debbano consentire alle protesi mammarie di svolgere una funzione diversa da quella cui «they» (presumibilmente le protesi mammarie) sono destinate, oppure intenda invece solamente applicare il criterio di cui al punto 51, il quale impone che i reggiseni assicurino un servizio in relazione alla sua funzione principale della protesi mammaria.

(¹) C-677/18, Amoena, sentenza del 19 dicembre 2019 (ECLI:EU:C:2019:1142)

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber)
(Regno Unito) il 30 dicembre 2020 — Gallaher Limited / The Commissioners for Her Majesty's
Revenue & Customs**

(Causa C-707/20)

(2021/C 110/21)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber)

Parti

Ricorrente: Gallaher Limited

Resistente: The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

Questioni pregiudiziali

- 1) Se si possa invocare l'articolo 63 TFUE in relazione a una normativa nazionale, quale le Group Transfer Rules (norme sui trasferimenti infragruppo), che si applica solo ai gruppi di società.
- 2) Anche qualora non si possa invocare più in generale l'articolo 63 TFUE in relazione alle Group Transfer Rules (norme sui trasferimenti infragruppo), se lo si possa tuttavia invocare:
 - a) in relazione ai movimenti di capitale da una controllante residente in uno Stato membro dell'Unione verso una controllata residente in Svizzera, qualora la controllante detenga il 100 % delle partecipazioni sia nella controllata residente in Svizzera sia nella controllata residente nel Regno Unito alla quale viene imposto il prelievo fiscale;
 - b) in relazione a un movimento di capitali da una società interamente controllata residente nel Regno Unito verso una società interamente controllata residente in Svizzera della stessa controllante residente in uno Stato membro dell'Unione, dato che le due società sono consorelle e non hanno una relazione controllante-controllata.
- 3) Se una normativa quale le Group Transfer Rules (norme sui trasferimenti infragruppo), che impone un prelievo fiscale immediato su un trasferimento di attività da una società residente nel Regno Unito a una società consorella residente in Svizzera (che non svolge un'attività commerciale nel Regno Unito attraverso una stabile organizzazione), ove entrambe le società siano interamente controllate da una controllante comune, residente in un altro Stato membro, in circostanze in cui un siffatto trasferimento sarebbe effettuato in regime di neutralità fiscale qualora anche la società consorella fosse residente nel Regno Unito (o esercitasse un'attività commerciale nel Regno Unito attraverso una stabile organizzazione), costituisca una restrizione alla libertà di stabilimento della controllante di cui all'articolo 49 TFUE o, eventualmente, una restrizione alla libera circolazione dei capitali di cui all'articolo 63 TFUE.
- 4) Supponendo che sia possibile invocare l'articolo 63 TFUE:
 - a) se il trasferimento dei marchi e delle attività connesse da parte della società GL alla società JTISA, per un corrispettivo che doveva riflettere il valore di mercato dei marchi, abbia costituito un movimento di capitali ai fini dell'articolo 63 TFUE;
 - b) se i movimenti di capitale effettuati dalla società JTIH a favore della società JTISA, la sua controllata residente in Svizzera, abbiano costituito investimenti diretti ai fini dell'articolo 64 TFUE;

- c) atteso che l'articolo 64 TFUE si applica solo a determinati tipi di movimenti di capitali, se il medesimo articolo 64 possa applicarsi in circostanze in cui i movimenti di capitali possono essere qualificati sia come investimenti diretti (cui si fa riferimento nell'articolo 64 TFUE) sia come un altro tipo di movimento di capitali non previsto dall'articolo 64 TFUE.
- 5) Qualora si sia verificata una restrizione, essendo pacifico che essa era in linea di principio giustificata da motivi imperativi di interesse generale (vale a dire la necessità di preservare l'equilibrata ripartizione dei diritti impositivi), se la restrizione fosse necessaria e proporzionata ai sensi della giurisprudenza della CGUE, in particolare in situazioni in cui il contribuente in questione ha realizzato, per la cessione delle attività, introiti corrispondenti al pieno valore di mercato delle attività.
- 6) Qualora si sia verificata una violazione della libertà di stabilimento e/o del diritto alla libera circolazione dei capitali:
- a) se il diritto dell'Unione richieda che la normativa nazionale sia interpretata o disapplicata in modo tale da offrire alla GL l'opzione di differire il pagamento dell'imposta;
- b) in caso affermativo, se il diritto dell'Unione richieda che la normativa nazionale sia interpretata o disapplicata in modo da consentire alla GL l'opzione del differimento del pagamento dell'imposta fino alla cessione delle attività al di fuori del sottogruppo di cui la società residente nell'altro Stato membro è controllante (ossia «sulla base del realizzo») o se l'opzione del pagamento rateale dell'imposta (ossia «sulla base della rateizzazione») sia idonea a fornire un rimedio proporzionato;
- c) qualora, in linea di principio, l'opzione del pagamento rateale dell'imposta possa costituire un rimedio proporzionato:
- i. se ciò si verifichi solo nel caso in cui il diritto nazionale preveda l'opzione al momento della cessione delle attività, oppure se sia compatibile con il diritto dell'Unione che una siffatta opzione sia fornita a titolo di rimedio a posteriori (vale a dire che il giudice nazionale fornisca tale opzione a posteriori applicando un'interpretazione conforme o disapplicando la normativa);
- ii. se il diritto dell'Unione imponga ai giudici nazionali di fornire un rimedio che interferisca il meno possibile con la libertà del diritto dell'Unione in materia, o se sia sufficiente che i giudici nazionali forniscano un rimedio che sia proporzionato ma si discosti il meno possibile dal diritto nazionale vigente;
- iii. quale sia il periodo di rateizzazione necessario; e
- iv. se sia contrario al diritto dell'Unione un rimedio che comporti un piano di rateizzazione i cui i pagamenti scadono prima della data in cui le questioni tra le parti sono decise in via definitiva, ossia se le scadenze delle rate debbano essere future.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal County Court at Birkenhead (Regno Unito) il
30 dicembre 2020 — BT/ Seguros Catalana Occidente, EB**

(Causa C-708/20)

(2021/C 110/22)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

County Court at Birkenhead

Parti

Ricorrente: BT

Convenuti: Seguros Catalana Occidente, EB

Questioni pregiudiziali

- a) Se l'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1215/2012 ⁽¹⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (rifusione) prescriva che la causa dell'azione dedotta dalla parte a sostegno della domanda da essa proposta nei confronti del contraente dell'assicurazione/dell'assicurato verta in materia di assicurazione.
- b) In caso di risposta affermativa alla questione a), se, per poter concludere che la domanda della parte lesa verte in materia di assicurazione, sia sufficiente la circostanza che la domanda che la parte lesa intende proporre nei confronti del contraente dell'assicurazione/dell'assicurato si fonda sugli stessi fatti e sia presentata nella stessa azione della domanda diretta proposta nei confronti dell'assicuratore, anche se la causa dell'azione tra la parte lesa e il contraente dell'assicurazione/l'assicurato non ha alcun rapporto con l'assicurazione.
- c) Inoltre, e in subordine, in caso di risposta affermativa alla questione a), se il fatto che vi sia una controversia tra l'assicuratore e la parte lesa in merito alla validità o all'effetto della polizza di assicurazione sia sufficiente a giustificare la conclusione che la domanda della parte lesa verte in materia di assicurazione.
- d) In caso di risposta negativa alla questione a), se sia sufficiente che la chiamata in causa del contraente dell'assicurazione/dell'assicurato davanti alla stessa autorità giurisdizionale presso la quale è stata esercitata l'azione diretta nei confronti dell'assicuratore sia consentita dalla legge relativa all'azione diretta nei confronti dell'assicuratore.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Appeal Tribunal for Northern Ireland (Regno Unito) il 30 dicembre 2020 — CG / Department for Communities in Northern Ireland

(Causa C-709/20)

(2021/C 110/23)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

Appeal Tribunal (Northern Ireland)

Parti

Ricorrente: CG

Resistente: Department for Communities in Northern Ireland

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 9 paragrafo 3, lettera c), punto i), dell'Universal Credit Regulations (Northern Ireland) 2016 [regolamento del 2016 sull'Universal Credit (reddito di cittadinanza) (Irlanda del Nord)], inserito dal Social Security (Income-related Benefits) (Updating and Amendment) (EU Exit) Regulations (Northern Ireland) 2019 [regolamento del 2019 sulla Previdenza Sociale (Prestazioni legate al reddito) (Aggiornamento e modifica) (recesso dall'Unione europea) (Irlanda del Nord)], che esclude dal diritto alle prestazioni di previdenza sociale i cittadini dell'Unione europea titolari di un diritto di soggiorno nazionale (permesso di soggiorno limitato) [nel caso di specie lo status di residente provvisorio («pre-settled status») ai sensi dell'Appendix EU of the UK Immigration Rules (Appendice UE alle norme sull'immigrazione del Regno Unito)], sia illegittimamente discriminatorio (in modo diretto o indiretto) ai sensi dell'articolo 18 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ed incompatibile con gli obblighi del Regno Unito ai sensi dell'European Communities Act 1972 (legge del 1972 sulle Comunità europee).
- 2) In caso di risposta affermativa alla prima questione, e qualora l'articolo 9, paragrafo 3, lettera c), punto i), del regolamento del 2016 sull'Universal Credit (Irlanda del Nord) debba essere ritenuto indirettamente discriminatorio: se l'articolo 9, paragrafo 3, lettera c), punto i), del regolamento del 2016 sull'Universal Credit (Irlanda del Nord) sia giustificato ai sensi dell'articolo 18 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e se esso sia incompatibile con gli obblighi del Regno Unito ai sensi della legge del 1972 sulle Comunità europee.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal de Justiça (Portogallo) il
31 dicembre 2020 — RTL Television GmbH/Grupo Pestana S.G.P.S., S.A., SALVOR — Sociedade de
Investimento Hoteleiro, S.A.**

(Causa C-716/20)

(2021/C 110/24)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Supremo Tribunal de Justiça

Parti

Ricorrente: RTL Television GmbH

Resistenti: Grupo Pestana S.G.P.S., S.A., SALVOR — Sociedade de Investimento Hoteleiro, S.A.

Questioni pregiudiziali

- 1) Se la nozione di «ritrasmissione via cavo», di cui all'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 93/83/CEE ⁽¹⁾ del Consiglio, del 27 settembre 1993, debba essere interpretata nel senso di comprendere non solo la trasmissione simultanea da parte di un organismo di radiodiffusione di un'emissione di un altro organismo di radiodiffusione, ma anche la distribuzione al pubblico, in forma simultanea e integrale via cavo, di un'emissione primaria di programmi radiofonici o televisivi destinati ad essere captati dal pubblico (indipendentemente dal fatto che il soggetto che effettua tale distribuzione sia o meno un organismo di radiodiffusione).
- 2) Se la distribuzione in simultanea dei programmi di un'emittente televisiva diffusi via satellite, attraverso diversi apparecchi televisivi installati nelle camere di alberghi, mediante cavo coassiale, costituisca una ritrasmissione di tali programmi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 93/83 del Consiglio del 27 settembre 1993.

⁽¹⁾ Direttiva 93/83/CEE del Consiglio, del 27 settembre 1993, per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d'autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo (GU 1993, L 248, pag. 15).

**Impugnazione proposta il 7 gennaio 2021 dalla Repubblica federale di Germania avverso la sentenza
del Tribunale (Sesta Sezione) del 28 ottobre 2020, causa T-594/18, Pharma Mar/Commissione**

(Causa C-6/21 P)

(2021/C 110/25)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: S. Heimerl, J. Möller, agenti)

Altre parti nel procedimento: Pharma Mar, SA, Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

— annullare la sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 28 ottobre 2020, causa T-594/18, Pharma Mar/Commissione;

- dichiarare valida la decisione di attuazione della Commissione C(2018) 4831 final del 17 luglio 2018, recante il diniego di autorizzazione all'immissione in commercio, ai sensi del regolamento (CE) n. 726/2004 ⁽¹⁾, del medicinale per uso umano «Aplidin — plitidepsin» e respingere il ricorso di primo grado;
- in subordine, rinviare la causa al Tribunale; e
- condannare la ricorrente alle spese del procedimento dinanzi alla Corte e al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente ritiene che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto, in primo luogo, interpretando e applicando erroneamente l'articolo 3.2.2. dell'EMA policy on the handling of competing interests (Linee di condotta dell'EMA relative al trattamento di interessi confliggenti) del 6 ottobre 2016 ⁽²⁾ (la «Policy dell'EMA»). In tal modo, il Tribunale è erroneamente partito dal presupposto che l'ospedale universitario in cui erano impiegati i due esperti fosse una società farmaceutica ai sensi dell'articolo 3.2.2. della Policy dell'EMA.

In secondo luogo, il Tribunale ha valutato erroneamente la ripartizione dell'onere della prova. In particolare, è errato ritenere che spettasse alla Commissione fornire la prova che il centro di terapia cellulare fosse un'entità separata all'interno dell'ospedale universitario, come tale non sotto il suo controllo, al fine di rimuovere il dubbio così creato. Piuttosto, la ricorrente avrebbe dovuto provare che il centro di terapia cellulare fosse effettivamente sotto il controllo dell'ospedale universitario.

In terzo luogo, il Tribunale ha commesso un errore di diritto interpretando e applicando in modo erroneo l'articolo 4.2.1.2. della Policy dell'EMA sui cosiddetti prodotti rivali. Da un lato, il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel prendere in considerazione le attività del secondo esperto in relazione a taluni prodotti concorrenti e, dall'altro, ha ingiustamente ritenuto, nell'ambito della sua erronea valutazione degli elementi di prova, che vi fossero pochi, o addirittura nessun, medicinali alternativi per il trattamento del mieloma multiplo sul mercato.

In quarto luogo, il Tribunale ha commesso un errore di diritto omettendo di constatare che il fatto che il secondo esperto facesse parte del Scientific Advisory Group for Oncology (gruppo consultivo scientifico per l'oncologia) non ha avuto un impatto decisivo sullo svolgimento o sugli esiti del procedimento.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali (GU 2004, L 136, pag. 1).

⁽²⁾ EMA, European Medicines Agency policy on the handling of competing interests of scientific committees' members and experts, 6 October 2016, EMA/626261/2014, Rev. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione (Italia) il 18 gennaio 2021 — Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) / Ryanair DAC

(Causa C-33/21)

(2021/C 110/26)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Corte suprema di cassazione

Parti nella causa principale

Ricorrenti: Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)

Resistente: Ryanair DAC

Questione pregiudiziale

Se la nozione di «persona occupata prevalentemente nel territorio dello Stato membro nel quale risiede», contenuta nell'articolo 14 punto 2, lettera a), ii, [del regolamento n. 1408/71 ⁽¹⁾, come modificato] può interpretarsi analogamente a quella che (in materia di cooperazione giudiziaria in materia civile, giurisdizionale e di materia di contratti individuali di lavoro (Regolamento (CE) n. 44/2001 ⁽²⁾) l'articolo 19, punto 2, lettera a) [di quest'ultimo regolamento] definisce come il «luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività», sempre nel settore dell'aviazione e del personale di volo (Regolamento (CEE) n. 3922/91 ⁽³⁾), secondo quanto espresso dalla giurisprudenza della CGUE riportata in motivazione.

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU 1971, L 149, pag. 2).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente l'armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile (GU 1991, L 373, pag. 4).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší správní soud (Repubblica ceca) il
27 gennaio 2021 — FCC Česká republika s.r.o.**

(Causa C-43/21)

(2021/C 110/27)

Lingua processuale: il ceco

Giudice del rinvio

Nejvyšší správní soud

Parti

Ricorrente per cassazione: FCC Česká republika s.r.o.

Resistenti: Městská část Praha-Ďáblice, Spolek pro Ďáblice

Altra parte: Ministerstvo životního prostředí

Questione pregiudiziale

Se l'articolo 3, paragrafo 9, della direttiva 2010/75/UE ⁽¹⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), debba essere interpretato nel senso che costituisce «modifica sostanziale» di un'installazione anche il prolungamento della durata dello stoccaggio in discarica di rifiuti senza contestuale modifica delle dimensioni massime autorizzate della discarica o della sua possibile capacità totale.

⁽¹⁾ GU 2010, L 334, pag. 17.

TRIBUNALE

Sentenza del Tribunale del 10 febbraio 2021 — Şanlı/Consiglio

(Causa T-585/18) ⁽¹⁾

(«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti di talune persone ed entità nell'ambito della lotta contro il terrorismo – Congelamento dei capitali – Elenco delle persone, dei gruppi e delle entità cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche – Mantenimento del nome del ricorrente nell'elenco – Ricorso di annullamento e per risarcimento danni – Violazione dei requisiti di forma – Articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura – Irricevibilità»)

(2021/C 110/28)

Lingua processuale: il neerlandese

Parti

Ricorrente: Dalokay Şanlı (Rotterdam, Paesi Bassi) (rappresentanti: D. Gürses e J. M. Langenberg, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: S. Van Overmeire e B. Driessen, agenti)

Oggetto

Da una parte, domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento della decisione (PESC) 2018/1084 del Consiglio, del 30 luglio 2018, che aggiorna l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo, e che abroga la decisione (PESC) 2018/475 (GU 2018, L 194, pag. 144), e del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1071 del Consiglio, del 30 luglio 2018, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2018/468 (GU 2018, L 194, pag. 23), nei limiti in cui riguardano il ricorrente e, dall'altra, domanda basata sull'articolo 268 TFUE e diretta al risarcimento del danno che deriverebbe dall'illegalità di tali atti.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.
- 2) Il sig. Dalokay Şanlı è condannato alle spese.

⁽¹⁾ GU C 436 del 3.12.2018.

Sentenza del Tribunale del 10 febbraio 2021 — Spadafora / Commissione

(Causa T-130/19) ⁽¹⁾

(«Funzione pubblica – Funzionari – Avviso di posto vacante – Posto di capo unità – Rigetto di candidatura – Personale dirigenziale intermedio – Principio di imparzialità – Responsabilità»)

(2021/C 110/29)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Sergio Spadafora (rappresentante: G. Belotti, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: B. Mongin e T. Bohr, agenti, assistiti da A. Dal Ferro, avvocato)

Interveniente a sostegno della convenuta: CC (rappresentante: S. Orlandi, avvocato)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 270 TFUE e intesa ad ottenere, da un lato, l'annullamento della decisione dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) del 18 maggio 2018 mediante la quale CC è stata nominata capo dell'unità [riservato] della direzione [riservato] e, dall'altro, la condanna della Commissione al risarcimento del danno materiale e morale che il ricorrente avrebbe asseritamente subito a motivo di tale decisione.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Il sig. Sergio Spadafora è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute dalla Commissione europea e da CC.

⁽¹⁾ GU C 139 del 15.4.2019.

Sentenza del Tribunale del 10 febbraio 2021 — Şanlı/Consiglio

(Causa T-157/19) ⁽¹⁾

(«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti di talune persone ed entità nell'ambito della lotta contro il terrorismo – Congelamento dei capitali – Elenco delle persone, dei gruppi e delle entità cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche – Mantenimento del nome del ricorrente nell'elenco – Obbligo di motivazione»)

(2021/C 110/30)

Lingua processuale: il neerlandese

Parti

Ricorrente: Dalokay Şanlı (Rotterdam, Paesi Bassi) (rappresentanti: D. Gürses e J. M. Langenberg, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: S. Van Overmeire e B. Driessen, agenti)

Interveniente a sostegno del convenuto: Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: M. Bulterman, J. Langer e J. Hoogveld, agenti)

Oggetto

Da una parte, domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento della decisione (PESC) 2019/25 del Consiglio, dell'8 gennaio 2019, che modifica e aggiorna l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo, e che abroga la decisione (PESC) 2018/1084 (GU 2019, L 6, pag. 6), e del regolamento di esecuzione (UE) 2019/24 del Consiglio, dell'8 gennaio 2019, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1071 (GU 2019, L 6, pag. 2), nella parte in cui riguardano il ricorrente e, dall'altra, domanda fondata sull'articolo 268 TFUE e diretta a ottenere il risarcimento del danno che il ricorrente asserisce di aver subito in seguito a tali atti.

Dispositivo

- 1) La decisione (PESC) 2019/25 del Consiglio, dell'8 gennaio 2019, che modifica e aggiorna l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo, e che abroga la decisione (PESC) 2018/1084, e il regolamento di esecuzione (UE) 2019/24 del Consiglio, dell'8 gennaio 2019, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1071, sono annullati nella parte in cui riguardano il sig. Dalokay Şanlı.
- 2) Il ricorso è respinto quanto al resto.
- 3) Il Consiglio dell'Unione europea è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle del sig. Şanlı.
- 4) Il Regno dei Paesi Bassi sopporterà le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 172 del 20.5.2019.

Sentenza del Tribunale del 10 febbraio 2021 — Biochange Group/EUIPO — mysuperbrand (medical beauty research)

(Causa T-98/20) ⁽¹⁾

[«Marchio dell'Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell'Unione europea denominativo medical beauty research – Impedimenti alla registrazione assoluti – Carattere descrittivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001] – Assenza di carattere distintivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 40/94 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001] – Esame dei fatti – Articolo 95, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001»]

(2021/C 110/31)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Biochange Group GmbH (Bad Schlema, Germania) (rappresentante: C. König, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Walicka, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: mysuperbrand GmbH, ex Laubender GmbH (Vienna, Austria) (rappresentante: M. Woller, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO dell'8 novembre 2019 (procedimento R 114/2019-2), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Laubender e la Biochange Group.

Dispositivo

- 1) La decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) dell'8 novembre 2019 (procedimento R^o114/2019-2) è annullata per quanto riguarda gli «alimenti per neonati» rientranti nella classe 5 ai sensi dell'Accordo di Nizza del 15 giugno 1957 sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come rivisto e modificato.

- 2) Il ricorso è respinto per il resto.
- 3) La Biochange Group GmbH, l'EUIPO e la mysuperbrand GmbH sono condannati a sopportare le loro proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 114 del 6.4.2020.

Sentenza del Tribunale del 10 febbraio 2021 — Bachmann/EUIPO (LIGHTYOGA)

(Causa T-153/20) ⁽¹⁾

[«Marchio dell'Unione europea – Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo LIGHTYOGA – Impedimento alla registrazione assoluto – Carattere descrittivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001»]

(2021/C 110/32)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Gabriele Bachmann (Bad Grönenbach, Germania) (rappresentante: C. Weil, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: M. Fischer, agente)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 16 dicembre 2019 (procedimento R 2346/2019-2), relativa a una domanda di registrazione del segno denominativo LIGHTYOGA come marchio dell'Unione europea.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La sig.ra Gabriele Bachmann è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 191 dell'8.6.2020.

Sentenza del Tribunale del 10 febbraio 2021 — Bachmann/EUIPO (LICHTYOGA)

(Causa T-157/20) ⁽¹⁾

[«Marchio dell'Unione europea – Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo LICHTYOGA – Impedimento alla registrazione assoluto – Carattere descrittivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001»]

(2021/C 110/33)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Gabriele Bachmann (Bad Grönenbach, Germania) (rappresentante: C. Weil, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: M. Fischer, agente)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 9 dicembre 2019 (procedimento R 2317/2019-2), relativa a una domanda di registrazione del segno denominativo LICHTYOGA come marchio dell'Unione europea.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La sig.ra Gabriele Bachmann è condannata alle spese.

(¹) GU C 191 dell'8.6.2020.

Sentenza del Tribunale del 10 febbraio 2021 — EAB/EUIPO (RADIOSHUTTLE)

(Causa T-341/20) (¹)

[«Marchio dell'Unione europea – Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo RADIOSHUTTLE – Impedimento alla registrazione assoluto – Assenza di carattere distintivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 – Limitazione dei prodotti designati nella domanda di marchio»]

(2021/C 110/34)

Lingua processuale: lo svedese

Parti

Ricorrente: EAB AB (Smålandsstenar, Svezia) (rappresentanti: J. Norderyd e C. Sundén, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: T. von Schantz e A. Folliard-Monguiral, agenti)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 23 marzo 2020 (procedimento R 1428/2019-1), relativa a una domanda di registrazione del segno denominativo RADIOSHUTTLE come marchio dell'Unione europea.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La EAB AB è condannata alle spese.

(¹) GU C 255 del 3.8.2020.

Ricorso proposto il 21 dicembre 2020 — PV / Commissione

(Causa T-89/20)

(2021/C 110/35)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: PV (rappresentante: D. Birkenmaier, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato;

di conseguenza:

- annullare il secondo procedimento disciplinare CMS 17/025 sotto tutti tali profili, la decisione di revoca adottata dall'APN tripartita il 21 ottobre 2019, nonché il rigetto del reclamo ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto — R/630/19 — del 25 marzo 2020;
- annullare il rigetto della domanda di assistenza ai sensi dell'articolo 24 dello Statuto D/456/19 del 12 dicembre 2019, nonché il rigetto del reclamo ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto — R/71/20 — del 20 maggio 2020;
- annullare la decisione di trattenuta sui salari del 15 settembre 2016 [rif. Ares(2016)5348994] nonché il rigetto del reclamo ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto — R/519/19 — del 22 gennaio 2020, sulla base del principio generale di diritto «*fraus omnia corrumpit*», non essendo esso soggetto ad alcun termine di decadenza;
- annullare l'intero conteggio degli asseriti debiti del 21 settembre 2016 [rif. Ares(2016)5486800] nonché il rigetto del reclamo ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto — R/537/19 — del 29 gennaio 2020, a seguito di reticenze e dolo, conformemente al principio generale di diritto «*fraus omnia corrumpit*», non essendo esso soggetto ad alcun termine di decadenza;

concedere i seguenti risarcimenti sulla base degli articoli 268 e 340 TFUE;

- disporre il risarcimento del danno morale di EUR 146 000 e del danno patrimoniale di EUR 359 481,29 derivanti da tali decisioni impugnate, stimati complessivamente in EUR 505 481,29, salva rideterminazione e oltre ad interessi di mora e compensativi fino al giorno del completo pagamento;

e in ogni caso,

- condannare la convenuta a tutte le spese, ivi comprese quelle di assistenza giurisdizionale.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce dieci motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 1, 3, 4 e 31 paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta») nonché degli articoli 1 *sexies*, punto 2, e 12 bis dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»), laddove tali disposizioni vietano le molestie psicologiche e sanciscono il diritto di essere ascoltato.
2. Secondo motivo, vertente sulla violazione della Carta e dell'articolo 9, punto 3, dell'allegato IX dello Statuto e del principio di diritto «*ne bis in idem*».
3. Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio generale di diritto dell'eccezione di inadempimento e del principio di legalità.
4. Quarto motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 48, punto 1, della Carta e dell'articolo 3, secondo comma, delle DGE 2019 in materia disciplinare a causa della violazione della presunzione di innocenza.
5. Quinto motivo, vertente sul sequestro penale del fascicolo disciplinare CMS 17/025 da parte di un giudice istruttore belga per «falsità in atti pubblici», il quale avrebbe come conseguenza che le censure disciplinari sollevate non sarebbero più fondate in diritto.
6. Sesto motivo, vertente sull'assenza di consenso al nuovo rapporto di lavoro a seguito della prima revoca a partire dal 26 luglio 2016 e alla riassunzione a partire dal 16 settembre 2017, nonché sulla violazione dell'articolo 15 della Carta.

7. Settimo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 41 della Carta, dell'articolo 11 bis dello Statuto relativo ai conflitti di interessi e sulla violazione dei principi di imparzialità e di parità delle armi.
8. Ottavo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 41, paragrafo 1, della Carta e del principio di buona amministrazione mediante il superamento del termine ragionevole per il procedimento disciplinare CMS 17/025.
9. Nono motivo, vertente sulla violazione del principio generale di diritto «fraus omnia corrumpit» a causa dell'utilizzo di una sottoscrizione falsa nell'ultima decisione di trattenuta sui salari del 15 settembre 2016, che renderebbe infondato l'asserito debito di EUR 58 837,20.
10. Decimo motivo, vertente su malversazioni, frode manifesta e dolo del PMO, sulla violazione del principio di legalità e di certezza del diritto, nonché del principio generale di diritto «fraus omnia corrumpit».

Ricorso proposto il 25 gennaio 2021 — PO / Commissione

(Causa T-36/21)

(2021/C 110/36)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: PO (rappresentanti: L. Levi e A. Blot, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato;

di conseguenza:

- annullare la decisione del 29 aprile 2020 con cui il ricorrente è stato informato che la sua domanda di riesame proposta avverso la decisione di non riportare il suo nome sull'«elenco di riserva» per il concorso esterno EPSO/AD/338/17 era stata respinta;
- ove necessario, annullare la decisione della Commissione del 14 ottobre 2020 recante rigetto del reclamo del ricorrente;
- risarcire il danno patrimoniale e morale subito dal ricorrente;
- condannare la convenuta a tutte le spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), sulla violazione dell'articolo 1 quinquies dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»), sulla violazione dell'articolo 5 della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU 2000, L 303, pag. 16), sulla violazione dell'articolo 2 della Convenzione delle Nazioni Unite, sulla violazione del principio di non discriminazione nonché sulla mancata adozione di soluzioni ragionevoli.

2. Secondo motivo, vertente sulla violazione dell'obbligo di motivazione.
3. Terzo motivo, vertente sulla violazione del dovere di sollecitudine.

Ricorso proposto il 25 gennaio 2021 — PP e a. / Parlamento

(Causa T-39/21)

(2021/C 110/37)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: PP, PQ, PR, PS e PT (rappresentante M. Casado García-Hirschfeld, avvocatessa)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- dichiarare il presente ricorso ammissibile e fondato;
- annullare le decisioni impugnate;
- annullare, per quanto necessario, le decisioni di rigetto dei reclami presentati dai ricorrenti ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto;
- condannare il Parlamento a risarcire il danno morale valutato ex æquo et bono come pari a EUR 1 000 per persona;
- condannare il Parlamento a risarcire il danno materiale corrispondente al 25 % della loro retribuzione e a corrispondere gli interessi compensativi e di mora nel frattempo maturati;
- condannare il convenuto a tutte le spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso avverso la decisione del Parlamento del 31 marzo 2020 relativa al lavoro temporaneo a tempo parziale al di fuori della sede di servizio per motivi familiari a fronte del COVID-19 (in prosieguo: la «decisione sul tempo parziale 75 % COVID») e avverso ogni decisione individuale a tal proposito che li riguarda, i ricorrenti deducono quattro motivi.

1. Primo motivo, vertente su un'eccezione di illegittimità, in quanto le decisioni impugnate sarebbero state adottate in applicazione di norme interne illegittime.
2. Secondo motivo, suddiviso in due parti:
 - prima parte, vertente sulla violazione dell'articolo 4 dell'allegato VII dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto») e sull'esistenza di un errore manifesto di valutazione, in quanto il convenuto avrebbe manifestamente travisato la nozione di dislocazione;
 - seconda parte, vertente sulla violazione degli articoli 62 e 69 dello Statuto e sulla violazione dei principi di legalità e di certezza del diritto.

3. Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio di parità di trattamento e di non discriminazione e sulla violazione del principio di buona amministrazione e del dovere di sollecitudine.
4. Quarto motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 85 dello Statuto, relativo alla ripetizione dell'indebito

Infine, i ricorrenti chiedono il risarcimento dei danni morali e materiali che avrebbero subito a causa delle decisioni impugnate.

Ricorso proposto il 5 febbraio 2021 — Masterbuilders, Heiermann, Schmidtman / EUIPO — Cirillo (POMODORO)

(Causa T-76/21)

(2021/C 110/38)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Masterbuilders, Heiermann, Schmidtman GbR (Tübingen, Germania) (rappresentante: H. Hillers, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Francesco Cirillo (Berlino, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Titolare del marchio controverso: Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Marchio dell'Unione europea denominativo POMODORO — Marchio dell'Unione europea n. 10 926 152

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 30 novembre 2020 nel procedimento R 715/2020-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione contestata;
- respingere integralmente il ricorso del titolare del marchio dell'Unione europea (EUTM) del 17 aprile 2020;
- condannare l'EUIPO alle spese.

Motivi invocati

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi:

- Primo motivo, secondo cui al convenuto non è stato consentito prendere in considerazione la motivazione del titolare del marchio dell'Unione europea (EUTM) e le prove relative al suo ricorso, in quanto quest'ultimo non ha depositato la propria motivazione entro il termine prorogabile di quattro mesi;
- secondo motivo, in base al quale le nuove prove sono irricevibili ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento delegato della Commissione (UE) 2017/1430;

— terzo motivo, secondo cui la motivazione e le nuove prove non hanno dimostrato l'uso effettivo.

Ricorso proposto il 3 febbraio 2021 — Ryanair AMS / Commissione

(Causa T-79/21)

(2021/C 110/39)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Ryanair DAC (Swords, Irlanda), Airport Marketing Services Ltd (AMS) (Dublino, Irlanda) (rappresentate da: E. Vahida, F.-C. Lapr v te, V. Blanc, S. Rating, e I. Metaxas-Maranghidis, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione (UE) della convenuta del 2 agosto 2019 sull'aiuto di Stato SA.47867 2018/C (ex 2017/FC) cui la Francia ha dato esecuzione in favore di Ryanair e di Airport Marketing Services; ⁽¹⁾ e
- condannare la convenuta alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono sei motivi.

1. Primo motivo, vertente sull'asserita violazione, da parte della convenuta, degli articoli 41 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, il principio di buona amministrazione e il diritto della difesa delle ricorrenti.
2. Secondo motivo, vertente sull'asserita violazione, da parte della convenuta, dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE e dell'obbligo di motivazione, per aver dichiarato, in una rettifica della decisione impugnata, che il criterio dell'operatore in un'economia di mercato era inapplicabile, dopo averlo ritenuto applicabile in una decisione precedente.
3. Terzo motivo, vertente sull'asserita violazione, da parte della convenuta, dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, in ragione di un'errata applicazione, nella decisione impugnata, del criterio dei «bisogni effettivi».
4. Quarto motivo, vertente sull'asserita violazione, da parte della convenuta, dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, per aver erroneamente ignorato la regione di Montpellier e i bisogni dell'aeroporto per i servizi di marketing.
5. Quinto motivo, vertente sull'asserita violazione, da parte della convenuta, dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE per non aver riconosciuto la qualit  di beneficiario dell'aiuto all'aeroporto di Montpellier.
6. Sesto motivo, vertente sull'asserita violazione, da parte della convenuta, dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE per non aver dimostrato la selettivit .

⁽¹⁾ GU 2020 L 388, pag. 1.

Ricorso proposto il 9 febbraio 2021 — Jieyang Defa Industry / EUIPO — Mattel (Testa di bambola)

(Causa T-84/21)

(2021/C 110/40)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Jieyang Defa Industry Co. Ltd (Jiedong, Cina) (rappresentante: C. Bercial Arias, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Mattel, Inc. (El Segundo, California, Stati Uniti)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Titolare del disegno o modello controverso: Ricorrente

Disegno o modello controverso interessato: Disegno o modello comunitario n. 2 459 701-0001

Decisione impugnata: Decisione della terza commissione di ricorso dell'EUIPO del 14 dicembre 2020 nel procedimento R 2021/2019-3

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- accogliere il ricorso e annullare la decisione contestata;
- condannare l'EUIPO e l'interveniente, se del caso, a sopportare i costi sostenuti dalla ricorrente dinanzi al Tribunale.

Motivo invocato

- Violazione dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera b), in combinato disposto con gli articoli 4 e 6 del regolamento del Consiglio (CE) n. 6/2002.

Ricorso proposto l'8 febbraio 2021 — Distintiva Solutions / EUIPO — Makeblock (Makeblock)
(Causa T-86/21)
(2021/C 110/41)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Distintiva Solutions S. Coop. Pequeña (Vitoria-Gasteiz, Spagna) (rappresentante: M. J. Sanmartín Sanmartín, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Makeblock Co. Ltd (Shenzhen, Cina)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Marchio dell'Unione europea figurativo Makeblock — Marchio dell'Unione europea n. 12 249 488

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 16 novembre 2020 nel procedimento R 988/2020-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO alle proprie spese nonché a quelle sostenute dalla ricorrente.

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ricorso proposto il 12 febbraio 2021 — Condor Flugdienst / Commissione**(Causa T-87/21)**

(2021/C 110/42)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti**

Ricorrente: Condor Flugdienst GmbH (Kelsterbach, Germania) (rappresentanti: A. Israel, J. Lang e M. Negro, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata, e
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione da parte della Commissione del suo obbligo di avviare il procedimento di indagine formale ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, TFUE.
 2. Secondo motivo, vertente sull'errore manifesto di valutazione commesso dalla Commissione per aver considerato che l'aiuto concesso alla Lufthansa è compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b).
 3. Terzo motivo, vertente sulla violazione, da parte della Commissione, dell'obbligo di motivazione.
-

ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni
dell'Unione europea
L-2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT